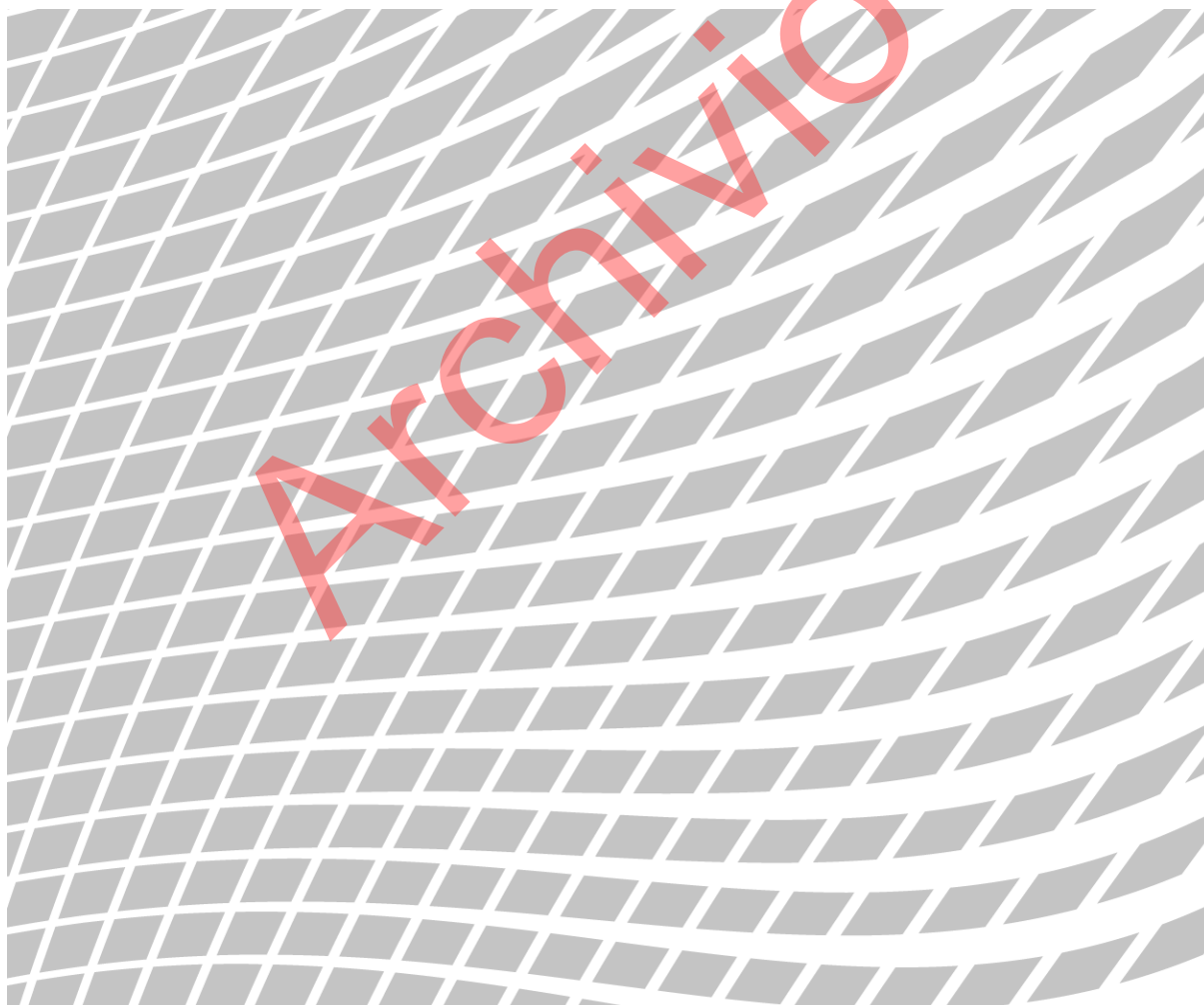


Comunicazione FINMA 35 (2012), 20 febbraio 2012

Gestori di investimenti collettivi di capitale

Mercati



Indice

Introduzione	3
Vigilanza	3
A. Sintesi sulle condizioni di autorizzazione	3
1. Condizioni di base	3
2. Condizioni personali, finanziarie e relative all'organizzazione	4
a) <i>Condizioni personali</i>	4
b) <i>Condizioni finanziarie</i>	5
c) <i>Condizioni riguardanti l'organizzazione</i>	5
3. Condizioni supplementari	6
B. Punti specifici	6
1. Delega di attività	6
2. Sorveglianza consolidata	7
Informazioni e contatto	8

Introduzione

L'obiettivo della presente comunicazione è di fornire una sintesi sulle condizioni legali che devono essere adempiute per ottenere un'autorizzazione come gestore di investimenti collettivi di capitale secondo la normativa vigente.

Questa comunicazione si rivolge non solamente agli istituti già autorizzati, bensì soprattutto alle società che devono ottenere un'autorizzazione in Svizzera come di gestore di investimenti collettivi di capitale in ragione delle modifiche normative all'estero, in particolare in seguito all'adozione della direttiva AIFM. Altresì, le società interessate devono oramai decidere senza indugio se intendono depositare una richiesta di autorizzazione fondata sulla normativa vigente o attendere la revisione in corso della LICol, con possibile conseguenza che l'autorizzazione potrebbe non essere rilasciata nei tempi desiderati.

Il contenuto della presente comunicazione deve essere letto alla luce della Comunicazione FINMA 34 del 23 gennaio 2012 che si riferisce per la prima volta all'autorizzazione dei gestori di investimenti collettivi di capitale. Dopo una sintesi sulle principali condizioni di autorizzazione, saranno esaminati in modo particolare alcuni punti.

Vigilanza

A. Sintesi sulle condizioni di autorizzazione

Colui che richiede un'autorizzazione come gestore di investimenti collettivi di capitale esteri presso la FINMA deve adempiere alle condizioni enumerate dalla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e dall'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol). Gli artt. 14, 18 e 20 segg. LICol, così come gli artt. 7 segg., 19 segg. e 31 segg. OICol sono di particolare rilevanza. Solo i richiedenti che adempiono tutte le condizioni legali possono ottenere un'autorizzazione. Le esigenze da rispettare sono identiche che si tratti di un gestore di investimenti collettivi svizzeri, il quale ha l'obbligo di sottostare ad autorizzazione, o di un gestore di investimenti collettivi esteri, il quale può essere assoggettato su base volontaria.

1. Condizioni di base

Solo i gestori di investimenti collettivi di capitale la cui sede o il cui domicilio è in Svizzera possono ottenere un'autorizzazione (art. 18 cpv. 1 LICol). Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre rivestire una delle forme giuridiche previste all'art. 18 LICol, ossia della società anonima, della società in accomandita per azioni, della società a garanzia limitata, così come della società in nome collettivo e in accomandita. Secondo la normativa vigente, le persone fisiche possono, in teoria, anch'esse ottenere un'autorizzazione. Tuttavia, questa possibilità si è presentata solo raramente in ragione delle esigenze che si riferiscono all'autorizzazione. La forma giuridica più frequentemente utilizzata dai gestori di investimenti collettivi di capitale è la società anonima.

Infine, il titolare dell'autorizzazione deve gestire almeno un investimento collettivo di capitale ai sensi dell'art. 7 LICol. I gestori le cui attività si limitano alla gestione, su base individuale, di clienti privati o istituzionali, non devono né possono ottenere un'autorizzazione. Similmente, i mandati di gestione di casse pensioni non costituiscono né un obbligo di autorizzazione, né un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione. La delimitazione tra la gestione e la consulenza d'investimento è ugualmente di particolare importanza nella misura in cui l'attività di consulenza non sottosta ad autorizzazione (cfr. Comunicazione FINMA 34 del 23 gennaio 2012).

I gestori di investimenti collettivi esteri sottostanno inoltre a determinate condizioni supplementari. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 LICol, essi possono solamente richiedere un'autorizzazione presso la FINMA qualora abbiano una sede o un domicilio in Svizzera, qualora debbano essere sottomessi a un'autorità di vigilanza in virtù della legislazione estera e qualora gli investimenti collettivi esteri siano sottomessi a una vigilanza equivalente a quella Svizzera. La vigilanza può essere considerata come equivalente in particolare per gli investimenti collettivi di diritto estero approvati in virtù della Direttiva dell'UE OICVM IV. In principio, i criteri presi in considerazione per l'esame della vigilanza comparabile sono gli stessi di quelli richiesti per la distribuzione al pubblico di investimenti collettivi esteri (art. 120 cpv. 2 lett. a e b LICol).

Una volta concessa l'autorizzazione, quest'ultima vale per la gestione di investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dal fatto che si tratti di investimenti collettivi svizzeri o esteri. Il titolare dell'autorizzazione può inoltre esercitare altre attività ben definite in ambito finanziario, come per esempio la gestione patrimoniale individuale e la consulenza d'investimenti. In caso di combinazione di diverse attività, possono essere richieste delle esigenze più elevate in termini organizzativi. In effetti, la natura delle attività supplementari non può essere arbitraria. Al contrario, tutte le attività esercitate devono essere sottomesse alla FINMA in ragione delle possibili implicazioni sulle attività che sottostanno ad autorizzazione e devono pertanto essere esplicitamente previste negli statuti o nel regolamento di organizzazione.

2. Condizioni personali, finanziarie e relative all'organizzazione

Oltre alle condizioni di base summenzionate, il titolare dell'autorizzazione deve rispettare altre condizioni specifiche. Egli è così tenuto ad adempiere un insieme di criteri di ordine personale, finanziario e organizzativo.

a) Condizioni personali

Le **condizioni personali di autorizzazione** derivano dall'art. 12 cpv. 4 OICol. Questa disposizione prevede in maniera generale che il titolare dell'autorizzazione debba occupare personale in numero adeguato alle sue attività e qualificato in modo corrispondente. Delle esigenze particolari si applicano alle persone responsabili dell'amministrazione e della direzione. Queste devono offrire la garanzia di un'attività ineccepibile, far prova di buona reputazione e presentare le qualifiche professionali necessarie (art. 10 OICol). La FINMA valuta in genere il rispetto di questi criteri in base all'esperienza professionale, alla formazione, così come alla reputazione delle persone implicate. Il coinvolgimento in procedure penali, civili o amministrative può inficiare la garanzia di un'attività ineccepibile.

In virtù dell'art. 11 OICol le persone che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LICol devono ugualmente godere di una buona reputazione e il loro influsso non può ripercuotersi ai danni di un'attività commerciale sana e prudente.

b) Condizioni finanziarie

Il titolare dell'autorizzazione deve comprovare il possesso di determinate **garanzie finanziarie** che mirano principalmente ad assicurare la continuità della società nei periodi di scarso rendimento e a coprire eventuali azioni di responsabilità. L'art. 19 cpv. 1 OICol prevede che il gestore di investimenti collettivi debba disporre di un capitale minimo versato in contanti che ammonti a CHF 200'000. Ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 OICol la FINMA può, in casi motivati, fissare un importo minimo diverso. Basti menzionare, a titolo d'esempio, il caso del titolare dell'autorizzazione che esercita, oltre all'attività principale di gestione di investimenti collettivi, altre attività in ambito finanziario che rappresentano dei rischi accresciuti per gli investitori.

Conformemente all'art. 14 cpv. 1 lett. d LICol in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 1 OICol, i gestori devono attestare mezzi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo consuntivo annuale. La nozione di costi fissi è precisata all'art. 21 cpv. 2 OICol e i fondi propri computabili sono descritti all'art. 22 OICol.

c) Condizioni riguardanti l'organizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è inoltre tenuto a costituire **un'organizzazione** che tenga conto delle esigenze specifiche delle attività svolte. Questo principio deriva dall'art. 14 cpv. 1 lett. c LICol. Un'autorizzazione può altresì essere concessa soltanto se le direttive interne e un'organizzazione d'esercizio adeguata garantiscono l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge.

La FINMA valuta il carattere conforme dell'organizzazione tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. In base alla prassi riguardo agli organi della società è richiesto che i compiti di alta direzione, di vigilanza e di controllo da una parte e la gestione d'altra siano effettuati in modo separato. La composizione, le funzioni e i poteri dell'organo esecutivo devono essere definiti in maniera tale che la vigilanza della gestione possa essere garantita in modo appropriato. L'alta direzione della società, ossia il consiglio di amministrazione nel caso di una società anonima, deve inoltre essere composto di almeno tre membri. La maggioranza di questi membri non deve in principio svolgere compiti operativi per il titolare dell'autorizzazione e almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LICol (cfr. Comunicazione FINMA n. 34 del 23 gennaio 2012).

L'organo di gestione si compone di almeno due persone, le quali devono essere domiciliate in una località che permetta di esercitare la loro attività dirigenziale in modo effettivo e responsabile. La legge prevede d'altronde che le persone con diritto di firma per conto del titolare firmino collettivamente a due (art. 12 cpv. 2 OICol).

L'art. 12 cpv. 3 OICol sancisce quindi le esigenze organizzative nell'ambito della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno (SIC) e della conformità (compliance). In generale, la gestione dei rischi deve essere organizzata in modo che i rischi principali possano essere ben individuati, valutati, seguiti e sorvegliati. Il sistema di controllo interno deve coprire l'insieme delle attività del titolare dell'autorizzazione. È ugualmente importante che le funzioni di gestione dei rischi, del sistema di controllo interno e del compliance siano separate in maniera funzionale e gerarchica dalle attività operative, in particolare dalle attività legate alle decisioni di investimento (cfr. Gestione dei rischi e Compliance, Comunicazione FINMA 34 del 23 gennaio 2012).

Da un punto di vista prudenziale, la legge esige infine che il titolare dell'autorizzazione descriva l'insieme dell'organizzazione all'interno di un regolamento di organizzazione (art. 12 cpv. 3, 2^a frase OICol). A tal riguardo, vale la pena precisare che la descrizione deve essere effettuata in funzione dell'organizzazione effettiva della società. Un regolamento di organizzazione che non rifletta completamente le strutture e le competenze effettive in seno alla società non è conforme alle esigenze prudenziali.

3. Condizioni supplementari

Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 OICol i gestori devono delimitare esattamente il loro settore di attività dal profilo materiale e geografico nei loro statuti, nei loro contratti di società o nei loro regolamenti di organizzazione. Conformemente all'art. 25 OICol i gestori devono inoltre concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i rispettivi diritti e obblighi delle parti nonché gli altri punti importanti. Questa disposizione copre i diritti e gli obblighi di tutti i mandati del gestore.

I gestori di investimenti collettivi di capitale devono infine adeguarsi alle norme di comportamento prevista agli artt. 20 segg. LICol in relazione agli artt. 31 segg. OICol. La FINMA può decidere di subordinare il rilascio di un'autorizzazione al rispetto di norme di comportamento di un'organizzazione settoriale (art. 14 cpv. 2 LICol così come art. 27 OICol) che essa ha riconosciuto come standard minimi (art. 20 cpv. 2 LICol). Nell'ambito della gestione di investimenti collettivi di capitale, si tratta delle regole di condotta dell'associazione svizzera di fondi di investimento SFA (Regole di condotta per i gestori di investimenti collettivi del 31 marzo 2009).

B. Punti specifici

1. Delega di attività

La **delega di attività** solleva sempre numerosi interrogativi. Il gestore può delegare delle attività purché ciò sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata (art. 26 cpv. 1 OICol). Da un punto di vista prudenziale, la delega di attività può essere considerata come adeguata quando questa sia svolta in maniera competente e nell'interesse degli investitori, ossia se le persone alle quali alcune attività sono delegate dispongono di competenze specifiche o di qualifiche professionali particolari. Il titolare dell'autorizzazione può unicamente incaricare delle persone qualificate per garantire un'esecuzione ineccepibile delle attività delegate (art. 26 cpv. 2 OICol). Queste ultime devono possedere un'esperienza professionale sufficiente e/o di una formazione appropriata nell'ambito dell'attività eser-

citata. Le esigenze sono le stesse di quelle che si applicano al titolare dell'autorizzazione quando esegue egli stesso le attività.

È essenziale che la delega non ostacoli il rispetto degli obblighi prudenziali da parte del titolare dell'autorizzazione. Egli deve garantire l'istruzione e la sorveglianza di queste persone e controllare l'esecuzione dei mandati (art. 26 cpv. 2 OICol). Da un punto di vista prudenziale è richiesta la conclusione di un contratto di delega scritto tra il titolare dell'autorizzazione che delega e le persone alle quali il mandato è affidato. Il contratto deve in particolar modo prevedere delle disposizioni riguardanti i diritti legati all'istruzione e all'informazione, nonché alle possibilità di controllo da parte del titolare dell'autorizzazione. Questo deve inoltre assicurarsi che la società di audit abbia i diritti di consultazione e di controllo.

2. Sorveglianza consolidata

La **sorveglianza consolidata** costituisce un altro tema spesso dibattuto nella pratica. Ai sensi dell'art. 29 OICol, la FINMA può dichiarare applicabili per analogia le disposizioni della legge sulle banche riguardanti i gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari (art. 3b–g Legge sulle banche). Lo strumento della sorveglianza consolidata deve dare all'Autorità di vigilanza una visione d'insieme dei rischi in seno ad un gruppo.

A differenza della sorveglianza sulle banche o le assicurazioni, la portata della sorveglianza consolidata per i gestori organizzati sotto forma di gruppo è minima. I criteri seguenti devono essere adempiuti affinché la FINMA ordini l'instaurazione di una sorveglianza consolidata: deve trattarsi di un gruppo finanziario ai sensi dell'art. 3c della Legge sulle banche; l'istante non appartiene a un gruppo finanziario già sottoposto a sorveglianza consolidata; la FINMA reputa necessaria l'instaurazione della sorveglianza consolidata.

Indipendentemente dal quesito della consolidazione, è essenziale da un punto di vista prudenziale che i gestori di investimenti collettivi di capitale integrati all'interno di gruppi instaurino delle strutture chiare. Il rilascio di un'autorizzazione presuppone che i rapporti tra le società del gruppo siano chiaramente definiti e regolati in maniera appropriata, in particolare a livello dell'esecuzione dei compiti, dei rapporti di servizio e dell'infrastruttura. Qualora alcune attività del titolare siano delegate ad altre società del gruppo, le esigenze dell'art. 26 OICol devono essere rispettate (cfr. paragrafo B.1). Bisogna inoltre tener conto degli eventuali conflitti d'interesse in caso di società strettamente legate.

Informazioni e contatto

Informazioni

Flusso RSS

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che un nuovo flusso RSS dedicato alle comunicazioni della FINMA è a vostra disposizione sul sito della FINMA. Potete abbonarvi al flusso RSS al seguente indirizzo:

<http://www.finma.ch/f/pages/rss-feeds.aspx>

Contatti

Titolari dell'autorizzazione: i vostri interlocutori sono gli Account Manager del Dipartimento Asset Management.

* * *